Sent. n. 173/2026/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio Raeli	Presidente
Alberto Rigoni	Consigliere relatore
Francesco Liguori	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale, e iscritto nel registro di segreteria al n. 46753, nei confronti di De Cristofaro Pia Zaira (codice fiscale DCRPZR91D54F839H), nata a Napoli il 14.04.1991 e residente in Parma, stradello Lagdei n. 3 int. 8, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio De Prata, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, viale Gorizia n. 17, indirizzo pec antoniodeprata@pec.it;

Visti l'atto di citazione in giudizio, la comparsa di costituzione della convenuta e la documentazione in atti;

Uditi all'udienza del 7.10.2026 il relatore Cons. Alberto Rigoni, il Procuratore Regionale Acheropita Rosaria Mondera e l'Avv. Antonio De Prata per la convenuta De Cristofaro Pia Zaira;

FATTO

Con atto di citazione notificato il 30.04.2026 a mezzo PEC la Procura Regionale chiede la condanna della convenuta De Cristofaro Pia Zaira, quale

concessionaria della ricevitoria del Lotto. n. PR6098-MI5912 in Parma, Strada Giuseppe Garibaldi n. 55/C, a pagare in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la somma, a titolo di risarcimento di danno erariale, di euro 3.334,90 oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo, per omesso riversamento degli importi derivanti dalle giocate relative alla settimana contabile dal 28.05.2025 al 3.06.2025.

Tale importo è stato determinato previo scomputo di quanto ottenuto mediante la polizza fideiussoria stipulata con Zurich Insurance Europe AG, prontamente attivata a fronte del mancato riversamento.

La convenuta si costituisce in giudizio con comparsa del 16.09.2026, rappresentando di aver versato l'intera somma richiesta in atto di citazione in data 15.09.2026 mediante bonifico SEPA istantaneo in favore di Lottoitalia S.r.l., con la causale "proc. I01025/2025/DND Procura regionale CC Bologna", allegando la relativa documentazione.

Conclude chiedendo sia dichiarata la cessazione della materia del contendere per l'integrale pagamento della somma oggetto della domanda proposta dalla Procura Regionale con conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.

All'udienza del 7.10.2026 è emerso che il versamento spontaneo della convenuta De Cristofaro venne disposto in favore di Lottoitalia S.r.l., mentre la Procura attrice chiedeva il pagamento in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La Procura Regionale, prendendo atto dell'avvenuto pagamento, ha chiesto sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, richiesta alla quale si è associata la difesa della convenuta.

DIRITTO

La Sezione ritiene che si possa dichiarare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio.

Infatti, come da ultimo ricordato dalla Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte nella recente sentenza 9 gennaio 2026, n. 2: " *... la cessazione della materia del contendere, "istituto" non disciplinato dal codice di rito, costituisce una modalità atipica di definizione della causa che può peraltro ritenersi pienamente operante anche nell'ordinamento del processo contabile, quale diritto "vivente" di formazione giurisprudenziale: essa ricorre ogni qual volta venga meno la stessa ragione d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito […]".*

Tale orientamento è stato condiviso da questa Sezione con sentenza n. 157/2026/R.

Nel caso di specie risultano versati dalla De Cristofaro euro 3.334,90 mediante bonifico del 15.09.2026 in favore di Lottoitalia S.r.l., a fronte delle richieste contenute nell'atto di citazione nei confronti della convenuta.

Va, tuttavia, riconosciuto che detta somma, pur non essendo stata indirizzata espressamente nei confronti dell'amministrazione ritenuta danneggiata dalla Procura attrice, ossia l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stata efficacemente versata a Lottoitalia S.r.l. quale naturale interlocutrice dei titolari delle ricevitorie del Lotto.

Ne consegue che il versamento così effettuato ha effetto solutorio e satisfattivo della pretesa attorea.

Né residuano interessi maturati, perché chiesti soltanto dal deposito della

sentenza.

Le spese del giudizio vanno compensate integralmente tra le parti ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del codice di giustizia contabile, per essere il giudizio definito soltanto sulla base della questione preliminare della cessazione della materia del contendere, senza alcun ulteriore accertamento nel merito.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio n. 46753 nei confronti di De Cristofaro Pia Zaira, in atti generalizzata, per l'intervenuto integrale risarcimento del danno contestato.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 7.10. 2026.

L'estensore	Il Presidente
Alberto Rigoni	Vittorio Raeli
(*f.to digitalmente*)	(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria il 9 novembre 2026

Il Direttore della Segreteria

Dr. Laurino Macerola

(*f.to digitalmente*)